

REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto del continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela, l'Unione ha espresso in più occasioni la sua preoccupazione e ha invitato tutti gli attori politici e le istituzioni venezuelani a lavorare in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel paese, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della separazione dei poteri.
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074, che, tra l'altro, vieta di esportare armamenti e attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna nonché apparecchiature di sorveglianza e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità e organismi che sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di persone, entità e organismi che sono responsabili di azioni, politiche o attività che compromettono in qualsiasi altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, nonché persone, entità e organismi a essi associati.
- (3) Poiché talune misure previste dalla decisione (PESC) 2017/2074 rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (5) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati IV e V del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati I e II della decisione (PESC) 2017/2074.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

